

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma (art. 3).

L.P. 27-12-2021 n. 22

Legge provinciale di stabilità 2022.

Art. 3 *Integrazioni dell'articolo 4 (Istituzione della **tassa** **automobilistica** provinciale) della [legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10](#).*

1. All'[articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. L'obbligo del pagamento della **tassa** **automobilistica** provinciale è sospeso per i veicoli usati acquisiti per la rivendita ai sensi dell'[articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](#) (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](#), dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto nel pubblico registro automobilistico (PRA), finché il veicolo non è più destinato alla rivendita.

5-ter. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro il termine stabilito dall'[articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo [codice della strada](#)), la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell'acquisizione del veicolo. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della **tassa** **automobilistica** provinciale la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data dell'acquisizione del veicolo.

5-quater. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre il termine stabilito dall'[articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992](#) la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione nel PRA. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della **tassa** **automobilistica** provinciale, la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione nel PRA.

5-quinquies. Se il veicolo è posto in circolazione prima della rivendita, salvo la circolazione con targa di prova, le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della **tassa**.

5-sexies. Non si applicano i [commi da 43 a 48 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953](#) (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1983, n. 53](#), relativi all'interruzione dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate e al pagamento del diritto fisso.

5-septies. I commi da 5-bis a 5-sexies si applicano ai veicoli usati acquisiti per la rivendita dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio con atto di vendita sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2022.";

b) alla fine del comma 6-ter sono inserite le parole: "Questo comma si applica ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia fino al 31 dicembre 2021.";

c) dopo il comma 6-septies sono inseriti i seguenti:

"6-octies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km, sono esentati dal pagamento della **tassa automobilistica** provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, con riferimento alle emissioni di anidride carbonica risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione, nel campo V7, per la seguente durata, espressa in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera:

a) per emissioni anidride carbonica da 1 a 30 g/km, **esenzione** di sessanta mesi;

b) per emissioni anidride carbonica da 31 a 60 g/km, **esenzione** di trentasei mesi;

c) per emissioni anidride carbonica da 61 a 95 g/km, **esenzione** di ventiquattro mesi;

d) per emissioni anidride carbonica da 96 a 135 g/km, **esenzione** di dodici mesi.

6 nonies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della **tassa automobilistica** provinciale per sessanta mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

6-decies. Per gli autoveicoli che entrano nella competenza tributaria della Provincia successivamente alla data di prima immatricolazione, anche estera, l'**esenzione** opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza tributaria della Provincia fino al termine del rispettivo periodo di **esenzione**, decorrente dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

6-undecies. I commi da 6-octies a 6-decies si applicano ai veicoli immatricolati in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia a partire dal 1° gennaio 2022."